

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pietro Lucidi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Fausto Gianni)



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 91 del 26/12/07

assunta ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER INTEGRAZIONE
RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI
PER ANZIANI E DISABILI.**

L'anno duemilasette, questo giorno VENTIQUATTRO del mese di
DICEMBRE alle ore 11,30, nella sede comunale

Il Commissario Straordinario del suddetto Comune, nominato con D.P.R. 30.10.2007, pubblicato sulla G.U. del 12.11.2007, già Commissario Prefettizio giusto decreto n. 85512/05/2007 in data 5.10.2007, con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pietro Lucidi,

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione presentata dalla Responsabile del Servizio **Coordinamento Volontariato e Associazionismo, Integrazione socio-sanitaria comunale** facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 28 DIC. 2007 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Pietro Lucidi)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 28 DIC. 2007 al _____

IL MESSO COMUNALE

**LA PRESENTE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO**

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.


Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

**PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49
1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267**

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, li 24 DIC. 2007

PARERE favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, appone il visto di regolarità contabile della spesa in relazione alla disponibilità effettiva esistente sullo stanziamento dei capitoli, a fianco dei quali viene annotata la relativa registrazione contabile degli impegni provvisori assunti:

| CAP. / ART. | ANNO | IMPORTO | IMPEGNO PROVVISORIO | OBIETTIVO DI PEG (Codice) |
|-------------|------|---------|---------------------|---------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Santa Marinella, li _____

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CONTABILITA'**

Il Segretario Generale Dr. Pietro Lucidi in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione, ha formulato parere ~~favorevole~~

Santa Marinella, li 24 DIC. 2007


**IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Pietro Lucidi)**



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

PROPOSTA DI DELIBERA

**Ufficio proponente: Servizio Coordinamento Volontariato e Associazionismo,
Integrazione socio-sanitaria comunale.**

L'Ufficio Coordinamento Volontariato e Associazionismo, Integrazione socio-sanitaria comunale sottopone all'attenzione del Commissario straordinario la seguente proposta di deliberazione:

Vista la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che stabilisce all'art. 22 comma g) che l'inserimento presso strutture residenziali – per anziani e disabili - va predisposto "per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio";

Considerato che necessita regolamentare l'intervento del Comune, nel caso di richiesta di pagamento totale o parziale della retta (a favore di strutture di accoglienza quali case di riposo e Residenze Sanitarie Assistenziali) da parte di assistiti che non abbiano la capacità economica per provvedervi autonomamente;

Visto che sia l'art. 10 – comma b) – del "Regolamento per l'erogazione di interventi assistenziali-economici in favore di cittadini indigenti" (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.105 del 30/12/1997) che la Delibera di Giunta Comunale n.109 del 08/04/1999 avente per oggetto "Criteri per la determinazione delle spese del ricoverato in R.S.A. in base alle leggi regionali n.41/93, n.55/93 e al regolamento regionale n.1 del 06/09/1994" non sono più rispondenti alle attuali normative circa l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;

Vista la legge regionale n.41 del 01/09/1993 "Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali";

Visto il regolamento regionale n.1 del 06/09/1994 concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali;

Visto il Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n.130 “ Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”

Visto lo schema di regolamento allegato - che forma parte integrante del presente atto - nel quale sono riportate le modalità per l'ammissione all'integrazione retta di ricovero in strutture residenziali per anziani e disabili;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa di:

1. Approvare il nuovo “Regolamento per integrazione rette di ricovero in strutture residenziali per anziani e disabili” che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale unitamente allo schema di domanda di intervento;
2. revocare i precedenti regolamenti comunali, meglio specificati in premessa, in materia di integrazione retta presso strutture residenziali per anziani e disabili.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Nadia Costantini



REGOLAMENTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI.

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELL'INTEGRAZIONE.

- 1) Il contributo economico denominato "integrazione per rette in strutture residenziali" è un intervento finalizzato a coprire il pagamento della retta presso strutture di accoglienza (case di riposo e Residenze Sanitarie Assistenziali) – nel caso in cui la persona anziana o disabile non sia assistibile a domicilio - qualora la situazione reddituale e patrimoniale dell'interessato, e degli aventi obbligo agli alimenti, non consenta di farsi carico totalmente della retta stessa.
- 2) Le rette relative al ricovero, qualora l'assistito non abbia la capacità economica di sostenerle autonomamente, sono da considerarsi a carico dei parenti tenuti agli alimenti in ottemperanza all'art. 433 del Codice Civile in rapporto alla loro condizione economica reddituale e patrimoniale.
- 3) L'integrazione prevista dalla legge 328/2000, in caso di impossibilità economica da parte del soggetto assistito - in assenza di parenti tenuti per legge all'assistenza o nel caso in cui anche questi versino in situazioni necessità - spetta al Comune di residenza. La misura dell'integrazione è determinata dal Comune nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. A tale proposito, il Comune, se chiamato ad integrare la retta per l'ospitalità in casa di riposo, può decidere di scegliere la struttura economicamente più vantaggiosa.

Art. 2 - DOMANDA ED ISTRUTTORIA.

- 1) Per poter beneficiare dell'integrazione della retta è necessario inoltrare richiesta di intervento su apposito modulo, allegato al presente regolamento e che ne costituisce parte integrante, da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

Il firmatario della domanda può essere:

- L'interessato;
- Il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno;
- I parenti (tenuti e non agli alimenti ai sensi dell'art.433 del Codice Civile);
- La struttura di accoglienza in caso di mancanza di parenti;
- I Servizi Sociali competenti per territorio.

Alla domanda dovrà essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (ai sensi del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.109 come modificato dal Decreto Legislativo 03/05/2000 n. 130).

2) Per quanto concerne le persone inserite in regime di RSA, ai sensi della DGR n.98 del 20/02/2007, potranno presentare domanda di integrazione retta solo coloro che hanno un valore ISEE non superiore ad € 13.000,00.

In attuazione del DPCM 14/02/2001 (e secondo quanto disposto dalla Regione Lazio – Dipartimento Sociale Direzione Regionale “Tutela della salute e Sistema Sanitario Regionale” con nota n.69166/4V03 – 4V09 del 25/06/2007), per coloro che sono in possesso di una delle seguenti certificazioni:

- Certificazione rilasciata ai sensi dell'art.3 come 3 della legge 104/92;
 - Certificazione attestante il riconoscimento di invalidità civile al 100% unitamente all'indennità di accompagnamento,
- verrà preso in considerazione il valore ISEE del solo assistito ai fini della presentazione della domanda di integrazione retta.

3) L'ufficio Servizi Sociali del Comune provvederà ad istruire la pratica verificando se sussiste il requisito per l'integrazione, sino a totale copertura della retta; qualora l'anziano (o il disabile) non riesca a provvedere autonomamente al pagamento il Comune interverrà, con l'integrazione della retta, solo nel caso in cui non vi siano parenti tenuti per legge agli alimenti o qualora questi ultimi non abbiano capacità reddituale e patrimoniale per provvedervi. Il Comune interverrà, pur in presenza di parenti tenuti per legge agli alimenti, con l'integrazione della retta, solo nel caso in cui l'assistito abbia presentato formale denuncia di mancata assistenza mettendo comunque in atto quanto stabilito nell'art. 5 del presente regolamento.

L'art. 2 comma 6 del Decreto Legislativo n. 130 del 03/05/2000 cita infatti: “le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile”.

Art. 3 - CALCOLO DELLA QUOTA A CARICO DELL'ASSISTITO.

Il ricoverato è tenuto a pagare la retta di ospitalità nella struttura con:

- l'ammontare, al netto, dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento inglobando anche la tredicesima mensilità;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.) facendo salva una franchigia di € 6.000,00. Detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funebri, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura degli eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- i beni mobili.

All'assistito è comunque garantita, per le esigenze di natura strettamente personale, la conservazione di una quota di pensione o di reddito pari alla pensione sociale che, per l'anno 2007 ammonta ad € 320,88. Tale quota sarà rivalutata annualmente secondo i nuovi importi stabiliti dalla legge.

Art. 4 - PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEI FAMILIARI TENUTI PER LEGGE ALL'ASSISTENZA

Le persone tenute per legge agli alimenti sono nell'ordine, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Il Comune non interviene con il pagamento totale o parziale della retta qualora i parenti suddetti, chiamati nell'ordine, abbiano la capacità economica per ottemperare all'obbligo. Ai fini della valutazione di tale capacità il Servizio Sociale del Comune di residenza dell'assistito chiederà a quest'ultimo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (mod. ISE) del parente che verrà comparata con quella dell'assistito stesso predisponendo un progetto individualizzato.

Art. 5 - RECUPERO DEL CREDITO

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per la quale si renda necessario l'integrazione totale o parziale della retta, che possieda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad € 5.000,00;
 - l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati) previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
2. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione da parte di parenti tenuti per legge all'assistenza ed in grado di provvedervi, (nei confronti dei quali l'assistito ha inoltrato formale denuncia di mancata assistenza), adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, al fine del recupero delle somme anticipate.

ART. 6 - SITUAZIONI PARTICOLARI

In caso di particolare e comprovata gravità socio-economica, il Comune, su proposta dell'Assistente Sociale che ha predisposto un piano di intervento individualizzato, può riconoscere l'integrazione totale o parziale della retta anche in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento.

AL SINDACO
DEL COMUNE
DI SANTA MARINELLA
VIA AURELIA N.455

Il/La sottoscritt.....nat_ a.....

Il e residente a Santa Marinella in via.....

n Tel.....

in attesa di ricovero o ricoverato dal..... presso.....

livello assistenziale.....

CHIEDE

di poter usufruire del pagamento totale o parziale della retta ammontante ad €.....giornaliere o ad €.....mensili.

A tale proposito il/la sottoscritt_ dichiara:

- di usufruire non usufruire dell'indennità di accompagnamento
 di avere in atto la pratica per il riconoscimento dell'invalidità civile.
 di percepire un reddito, non assoggettabile ai fini Irpef dell'importo netto mensile di €riferito a.....

- Che i familiari tenuti alla corresponsione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. (*) sono i seguenti:

- 1) Sig./ra _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in
via _____ n _____ (grado di parentela) _____
- 2) Sig./ra _____ nato _____
il _____ residente a _____ in
via _____ n _____ (grado di parentela) _____
- 3) Sig./ra _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in
via _____ n _____ (grado di parentela) _____
- 4) Sig./ra _____ nato _____
il _____ residente a _____ in
via _____ n _____ (grado di parentela) _____

(*)Art. 433 Parenti obbligati. All'obbligo di prestare alimenti sono tenuti nell'ordine:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani unilaterali.

Il /la sottoscritt___ dichiara di aver preso visione del vigente regolamento comunale per l'integrazione rette di ricovero in strutture residenziali e di accettarne le condizioni.

__ I_ sottoscritto/a autorizza il Comune a richiedere agli Uffici competenti , inclusi gli Uffici finanziari, ogni eventuale atto e informazione utile ai fini della valutazione della presente istanza .

__ I_ sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni inerenti alla presente domanda, siano inviate alla seguente persona e al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso, personalmente o con lettera raccomandata A/R.

Nome _____ Cognome _____

Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____

Comune _____ (Prov. _____) Tel. _____

ALLEGA:

- Copia del documento di riconoscimento del ricoverato e del richiedente se diverso;
- Dichiarazione sostitutiva unica (ai sensi del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n.130) da compilare presso gli uffici preposti (CAF o INPS).

Firma

Il sottoscritto di chiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che:

- Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione di quanto da lei richiesto;
- Il trattamento potrà riguardare anche dati personali che saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali del Servizio;
- Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali;
- Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

Firma